SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 agosto 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 agosto 2018, n. **99**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;

e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;

f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;

2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;

m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;

o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;

z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera *i)*, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale.

4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera *t)*, del presente articolo.

5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Comitati

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

Audizioni a testimonianza

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Richiesta di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Segreto

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 336):

Presentato dall'on. ANZALDI, il 23 marzo 2018.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 giugno 2018, con pareri delle commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 4, 10 e 11 luglio 2018.

Esaminato in aula l'11 luglio ed approvato il 17 luglio 2018, in un testo unificato con gli atti n. 513 (NESCI ed altri), n. 664 (VERINI), n. 805 (SANTELLI ed altri) e n. 807 (PALAZZOTTO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 689):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede redigente, il 19 luglio 2018, con pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede redigente, il 25 e 26 luglio 2018.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 30 luglio 2018 (atto n. 689, 6, 173, 314 e 503-*A*, relatore sen. GIARRUSSO)

Esaminato in aula ed approvato il 31 luglio 2018.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1982.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2011.

— La legge 17 ottobre 2017, n. 161, reca: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» ed pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2017.

— Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991.

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1993.

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2001.

— Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2004.

— La legge 11 gennaio 2018, n. 6, reca: «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2018.

— La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura» ed è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1996.

— La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999.

— Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011.

— La legge 27 gennaio 2012, n. 3, reca: «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, reca: «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2014.

— La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2002, n. 300.

— Il testo degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).* — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'art. 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*oc*-

ties del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis* della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-*ter*, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza)*. — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4-*bis*.

2-*bis*. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2-*ter*.

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

— La legge 19 luglio 2013, n. 87, reca: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 2013.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca: «Codice dei contratti pubblici» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016.

— Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone)*. — 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132».

— Il testo dell'art. 117 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 117 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

— La legge 8 marzo 2017, n. 20, reca: «Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2017.

— L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è il seguente:

«Art. 3 *(Definizione di reato transnazionale)*. — 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416-*bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale è il seguente:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

— La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007.

— Il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 203 *(Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza)*. — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-*bis*. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

18G00125

LEGGE 7 agosto 2018, n. **100**.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei princìpi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Testimonianze

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 85):

Presentato dall'on. VIGNAROLI, il 23 marzo 2018.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 giugno 2018, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 3, 4 e 5 luglio 2018.

Esaminato in aula il 9 luglio ed approvato il 10 luglio 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 627):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede redigente, il 13 luglio 2018, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede redigente, il 17, 18 e 25 luglio 2018.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 30 luglio 2018 (atto n. 627, 218 e 570-*A,* relatore sen. BRIZIARELLI).

Esaminato in aula ed approvato il 31 luglio 2018.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».

— Il testo dell'art. 416 del codice penale, è il seguente:

«Art. 416 *(Associazione per delinquere).* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'art. 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale, è il seguente:

«Art. 416-*bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— La legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2015, n. 122.

— Il testo dell'art. 133 del Codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Note all'art. 2:

— La legge 19 luglio 2013, n. 87, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2013, n. 175.

— Il testo della relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella seduta del 23 settembre 2014, è il seguente:

«L'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

— L'art. 1, comma 1, lettera *n)* della medesima legge ha, altresì, affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali».

— La Commissione parlamentare antimafia, quindi, in vista della prossima tornata di elezioni amministrative e regionali, ritiene opportuno portare nuovamente all'attenzione delle forze politiche una proposta di autoregolamentazione che impegni i partiti politici, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche all'atto della designazione dei candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, nonché per la designazione di organi rappresentativi e di amministrazione di enti pubblici, del consiglio di amministrazione dei consorzi, del consiglio e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere e presidente delle aziende speciali.

— I partiti, le formazioni politiche, i movimenti, le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano in occasione di qualunque competizione elettorale a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati che non rispondano ai requisiti del presente codice.

— La presente deliberazione si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso di precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (doc. XXIII n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (doc. XXIII n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (doc. XXIII n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010).

— Successivamente è stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale decreto prevede cause di incandidabilità, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che hanno riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e di applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilità alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (art. 1) e del Parlamento europeo (art. 3), di incandidabilità alle cariche elettive regionali (art. 7) e di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 10).

— Anche alla luce di tali modifiche normative, la Commissione ritiene opportuno ritornare sulla materia, proponendo, da un lato, che vi sia un sistema unico valevole per tutti i casi di elezione di organi rappresentativi; dall'altro, che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata aderendo alle previsioni del codice di autoregolamentazione predisposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta antimafia.

— Tale codice amplia il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessità di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l'incandidabilità a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilità già prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali.

— Il codice anticipa la fase di incandidabilità all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilità la condanna in primo grado, ancorché non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva.

— Si afferma, inoltre, l'incandidabilità in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto al codice di autoregolamentazione approvato nella XVI legislatura.

— La politica deve così assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettività, già nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque assemblea elettiva.

— Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze

stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando la previsione di incandidabilità contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.

— Il presente codice è soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni, semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti e formazioni politiche.

— La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

— La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente codice di autoregolamentazione:

«Art. 1. — 1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:

a) delitti consumati o tentati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;

c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391-*bis* c.p.);

d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

e) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

f) riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

g) fraudolento trasferimento di valori (art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356);

h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);

j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.

Art. 2. — Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.

Art. 3. — I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

Art. 4. — La Commissione parlamentare di inchiesta, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.».

Note all'art. 3:

— I testi degli articoli da 366 a 372 del codice penale, sono i seguenti:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 367 *(Simulazione di reato).* — Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.».

«Art. 368 *(Calunnia).* — Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.».

«Art. 369 *(Autocalunnia).* — Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.».

«Art. 370 *(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)*. — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.».

«Art. 371 *(Falso giuramento della parte)*. — Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.».

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.».

«Art. 371-*ter (False dichiarazioni al difensore)*. — Nelle ipotesi previste dall'art. 391-*bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

Note all'art. 4:

— La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2007, n. 187.

— Per il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 326 del Codice penale, è il seguente:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

18G00126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 febbraio 2018.

Bando di attrazione e mobilità dei ricercatori - Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020. (Prot. n. 407).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto inoltre l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Considerato che, a seguito del decreto di riorganizzazione degli uffici previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è preposto alla gestione dei «Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS)» e l'Ufficio III della medesima Direzione generale è preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di informazioni alla commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Vista la decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il «Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Vista la procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 avviata con nota prot. 2596 del 21 febbraio 2018;

Vista l'articolazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 in Assi prioritari ed Azioni e, in particolare l'Asse I «Investimenti in capitale umano» e l'Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori», che si articola nelle due linee di attività «Mobilità» e «Attrazione dei ricercatori»;

Visto il decreto della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 329 del 19 febbraio 2018 di designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione del PON R&I 2014-2020;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi *SIE)*;

Considerata la volontà del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui al presente avviso;

Vista la proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 trasmessa ai servizi della Commissione europea in data 22 febbraio 2018;

Visti i criteri per la selezione delle operazioni dell'Asse I del Programma a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale approvati dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 53, recante disposizioni in materia di «incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi» dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. ii., recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale è stato approvato il Nuovo codice del processo amministrativo;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell'Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori» dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.

2. L'intervento è articolato in:

a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;

b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programma e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca.

3. Ciascuna linea di intervento di cui al precedente comma 2 è attuata mediante presentazione di singole proposte da parte dei soggetti ammissibili di cui al successivo art. 2. In ogni caso, relativamente al profilo di 2.2 del precedente comma, il numero di posizioni aggiuntive proposte dai soggetti ammissibili di cui al successivo art. 2, non può essere prevalente né numericamente né finanziariamente rispetto a ciascuno degli altri profili.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte gli atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare più proposte, ciascuna riferita a un proprio «centro di spesa» (es.: Dipartimento), nel rispetto della propria organizzazione. Non è ammessa la presentazione di più proposte riferite allo stesso «centro di spesa».

Art. 3.

Caratteristiche delle proposte

1. Ogni proposta deve illustrare il «Piano Operativo per le attività di Attrazione e Mobilità», redatto secondo il format reso disponibile sulla piattaforma CINECA, all'indirizzo https://aim.cineca.it, ed in particolare:

a. le attività, connesse con specifiche linee di ricerca (fino a un massimo di tre per ogni Piano) che la sede operativa intende sviluppare o potenziare, indicando, per ciascuna linea di ricerca, l'area di specializzazione prevalente tra quelle relative alla SNSI, ed evidenziandone altresì gli aspetti di coerenza con tale area;

b. per ogni linea di ricerca, inoltre, una sintetica descrizione dello stato dell'arte e delle collaborazioni eventualmente già in essere, nonché la dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato necessaria per il migliore sviluppo delle attività illustrate nel «Piano», distinguendo tra i diversi profili relativi alle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 2.

2. La durata del contratto come ricercatore a tempo determinato deve rispettare i seguenti limiti:

a) Linea 1: 36 mesi, con previsione, per ciascun contratto, dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca;

b) Linea 2: 36 mesi, con la possibilità, per ciascun contratto, di un eventuale periodo da 6 a 15 mesi di ulteriore *work experience*, presso una o più istituzioni pubbliche italiane (ovunque ubicate nel territorio nazionale) o europee, incentrato sulla partecipazione alle attività

tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, o sulla gestione delle procedure relative alle fasi di predisposizione, di organizzazione, monitoraggio e di valutazione dei programmi/progetti di ricerca.

Art. 4.

Contributo finanziario

1. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - è pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per «i restanti costi ammissibili» (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, è riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennità di mobilità da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 («attrazione»); la stessa indennità è riconosciuta ai ricercatori di linea 1 («mobilità»), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unità di costo standard mensili:

a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro;

b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro;

c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro.

2. I suddetti importi, determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018, sono condizionati all'approvazione da parte della medesima.

3. Il Ministero adotta le unità di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate riservandosi ogni possibilità di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea.

4. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto delegato di approvazione delle unità di costo standard.

Art. 5.

Risorse finanziarie disponibili, misure agevolative

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del FSE e del Fondo di rotazione nazionale, per complessivi 110 milioni di euro.

2. Il contributo a carico del PON per ogni Piano ammesso a finanziamento è determinato in base ai costi standard definiti all'art. 4 e ritenuti ammissibili dal MIUR, al termine delle procedure di valutazione.

Art. 6.

Procedure di valutazione

1. Le proposte sono assoggettate a valutazione collegiale da parte di un Comitato di selezione, composto da due esperti per ciascuna delle dodici aree di specializzazione, più un Presidente, individuati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) nell'ambito degli iscritti all'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE).

2. Le valutazioni del Comitato debbono riferirsi alle singole linee di ricerca proposte nel Piano: è pertanto possibile che un singolo Piano sia approvato nella sua interezza, oppure soltanto parzialmente, oppure interamente rigettato.

3. I criteri di valutazione sono di seguito riportati:

a) validità scientifica (innovatività, originalità, impatto scientifico): fino a 25 punti;

b) congruità del profilo e del numero dei ricercatori previsti: fino a 20 punti;

c) coerenza con la SNSI: fino a 20 punti;

d) potenzialità di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private, e imprese nazionali o internazionali, con particolare riferimento alle ricadute sul territorio: fino a 15 punti;

e) capacità di sostenere e sviluppare l'attività proposta (fattibilità tecnica e organizzativa): fino a 15 punti;

f) contributo al perseguimento dei principi orizzontali: fino a 5 punti.

4. Acquisite le valutazioni del Comitato di selezione, il MIUR definisce la graduatoria finale ed ammette al finanziamento (secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei costi ritenuti congrui dal Comitato), fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le linee di ricerca che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75 sui 100 punti conseguibili.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. Le erogazioni dei contributi in favore dell'ateneo proponente sono effettuate secondo quanto previsto nel Disciplinare di attuazione che forma parte integrante del presente avviso.

Art. 8.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le domande devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico (https://aim.cineca.it), dalle ore 15,00 del 23 aprile 2018 fino alle ore 15,00 del 31 maggio 2018, sulla base della modulistica presente sul sito.

2. Tutto il materiale trasmesso è utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

Art. 9.

Informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento per il presente avviso è l'ing. Mauro Massulli dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile sul sito www.miur.it e sul sito www.ponricerca.gov.it

Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-598

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PER L'AVVISO «AIM: ATTRACTION AND INTERNATIONAL MOBILITY»

Art. 1.

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'avviso «AIM» in attuazione dell'Azione I.2 dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.

Art. 2.

Termini del finanziamento

1. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni ente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. Considerata la volontà del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui all'avviso AIM, l'Amministrazione ha determinato gli importi del costo standard mensile riconosciuto ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro e delle relative indennità di mobilità. Tali importi, riportati al punto 5 seguente, sono stati determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione europea in data 22 febbraio 2018 e rimangono comunque condizionati all'approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Ministero adotta le unità di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate, riservandosi ogni possibilità di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea.

4. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - è pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per «i restanti costi ammissibili» (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, è riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennità di mobilità da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 («attrazione»); la stessa indennità è riconosciuta ai ricercatori di linea 1 («mobilità»), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unità di costo standard mensili:

a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro mensili;

b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro mensili;

c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro mensili.

5. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto delegato di approvazione delle unità di costo standard.

Art. 3.

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque entro sei mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle entro i quarantadue mesi successivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.

2. Il soggetto beneficiario non può apportare autonomamente all'intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato di selezione costituito dal MIUR, all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma online https://aim.cineca.it che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il soggetto beneficiario dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al Ministero ogni sospensione o interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori.

4. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di trasmettere tramite la apposita piattaforma on line i seguenti documenti:

a) i bandi pubblicati per la selezione dei ricercatori;

b) gli atti della selezione;

c) la pubblicazione dei risultati delle selezioni;

d) l'indicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti;

e) i contratti sottoscritti dai ricercatori;

f) ulteriori dati e documentazione su richiesta del MIUR.

5. È fatto altresì obbligo per il il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma on line, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MIUR, attestante:

a) di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;

c) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.

6. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MIUR: con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte; con cadenza annuale, una rendicontazione periodica. Ai fini della dichiarazione delle spese alla Commissione europea, il Ministero si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi, ovvero ulteriori relazioni o rendicontazioni a scadenze diverse.

7. In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del Programma Operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro trenta giorni dal termine dell'intervento.

Art. 4.

Proroghe e revoche

1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile giudizio del MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese.

2. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:

a) mancato avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;

b) interruzione dell'intervento per cause imputabili al soggetto beneficiario;

c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'art. 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'avviso e nel presente disciplinare di attuazione;

d) realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a quanto approvato;

e) mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto;

f) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 «Responsabilità dei beneficiari»;

g) esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 6;

h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 5.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalità:

a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 5;

b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione del primo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6;

c) l'ultima *tranche* (pari ad 1/3 del totale del finanziamento) subordinata dalla contestuale presentazione del secondo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.

2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del presente disciplinare, il Ministero effettuerà la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi fuori sede. In tale sede, si procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo approvato dal Ministero.

4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MIUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati.

5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Art. 6.

Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire ed agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli in tutti i luoghi ove si svolgono le attività del progetto, inclusi quelli esterni alle sedi del beneficiario, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta e fornendo tutta la collaborazione necessaria.

Art. 7.

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

18A05479

DECRETO 13 aprile 2018.

Variazione al decreto n. 344/Ric. del 27 aprile 2009, concernente l'ammissione alle agevolazioni di progetti esecutivi afferenti ai Grandi Programmi strategici (GPS), per il progetto DM28896. (Decreto n. 905).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19, in particolare l'Allegato 1 – punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di

«Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale».

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e ss.mm.ii. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ss.mm.ii.), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196, del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28896, pervenuta in data 12 aprile 2006, prot. n. 5789, presentata da Dompé Pha.r.ma S.p.A., Kedrion S.p.A. e Tissuelab S.p.A. a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, dal titolo: «Messa a punto di un nuovo concentrato di FVIII con ridotta capacità immunogenica e maggiore stabilità chimico-fisica»;

Visto il decreto direttoriale n. 711/Ric. del 26 aprile 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28896;

Visto il decreto direttoriale n. 17/Ric. del 17 gennaio 2008 con cui sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 711/Ric. del 26 aprile 2007;

Visto il decreto direttoriale n. 334/Ric. del 27 aprile 2009, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il progetto DM28896, i cui soggetti beneficiari risultano: Dompé Pha.r.ma S.p.A., Kedrion S.p.A. e Tissuelab S.p.A., nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle delibere di finanziamento e dal richia-

mato decreto direttoriale di ammissione alle agevolazioni «in via provvisoria» n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, così come modificato con decreto direttoriale n. 17/Ric. del 17 gennaio 2008, per un costo complessivo ammesso pari ad euro 4.366.000,00 gravante per euro 881.850,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 3.135.735,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 348.415,00 nella forma di credito ordinario;

Vista la nota del 22 settembre 2009, prot. MIUR n. 5678 del 30 settembre 2009, con cui l'Istituto convenzionato «Intesa SanPaolo S.p.A.» ha comunicato che la Dompè Pha.r.ma S.p.A. (C.F. 01672090667) è stata fusa mediante incorporazione nella Dompè S.p.A. (C.F. 01241900669) subentrando quest'ultima in tutte le attività legate allo svolgimento del Progetto di ricerca presentato dalla Dompè Pha.r.ma. S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 6125 del 6 ottobre 2009, con cui il Ministero ha chiesto agli esperti scientifici ed all'Istituto convenzionato di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alla fusione per incorporazione della Dompè Pha.r.ma. S.p.A. nella Dompè S.p.A., con conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto DM28896;

Viste le note prot. MIUR n. 408 del 18 febbraio 2010, e prott. MIUR n. 1081 e n. 1054 del 23 marzo 2010, con le quali gli esperti tecnico-scientifici hanno comunicato il parere favorevole alla variazione del proponente Dompè, nonchè la nota dell'Istituto convenzionato, prot. MIUR n. 3331 del 26 maggio 2010, anch'essa di parere favorevole al subentro di Dompè S.p.A. nella titolarità del progetto, con la quale lo stesso Istituto ha altresì comunicato che con atto del 25 marzo 2009 il proponente capofila Kedrion S.p.A. ha incorporato mediante un'operazione di fusione inversa il socio unico Augeo Due S.p.A.;

Vista la nota del 16 giugno 2010, prot. n. 4662, con cui il Ministero ha chiesto all'Istituto convenzionato di svolgere le valutazioni di competenza in ordine alla fusione per incorporazione della Augeo Due S.p.A. nella Kedrion S.p.A.;

Vista la nota del 1° ottobre 2010, prot. MIUR n. 8754 del 6 ottobre 2010, con la quale l'Istituto convenzionato esprime parere favorevole in merito all'operazione di incorporazione mediante fusione inversa da parte della Kedrion S.p.A. del socio unico Augeo Due S.p.A;

Tenuto conto al riguardo, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 4 novembre 2010, sulla base dell'approfondimento istruttorio espletato dagli esperti scientifici e dall'Istituto convenzionato, di seguito riportato: «Il Comitato prende atto della fusione per incorporazione della Dompè Pha.r.ma S.p.A. nella Dompè S.p.A., con conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto, e della fusione per incorporazione della Augeo Due S.p.A. nella Kedrion S.p.A.».

Vista la nota prot. n. 10070 del 24 dicembre 2010 con cui il Ministero ha autorizzato il subentro della Dompè S.p.A. nella titolarità del progetto e ha preso atto della fusione per incorporazione della Augeo Due S.p.A. nella Kedrion S.p.A.;

Vista la nota del 10 novembre 2009, prot. MIUR n. 7322 del 14 dicembre 2009, con la quale Kedrion S.p.A., in qualità di capofila, ha comunicato la propria volontà di usufruire della maggiorazione di dodici mesi della durata del progetto di ricerca, prevista dall'art. 2 par. 3 del D.D. n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, nonché ha richiesto un'ulteriore proroga di sei mesi della durata del progetto di ricerca;

Vista la nota dell'8 novembre 2010, prot. n. 9416, con cui il Ministero, sulla base del parere favorevole espresso dagli esperti scientifici, ha disposto il riconoscimento delle predette variazioni con fissazione della data di ultimazione delle attività del progetto di ricerca al 30 giugno 2011;

Vista la nota del 19 gennaio 2011, prot. MIUR n. 815 del 27 gennaio 2011, con cui la Kedrion S.p.A. ha chiesto di prorogare la durata del progetto di ricerca di ulteriori dodici mesi, con ultimazione al 30 giugno 2012;

Tenuto conto al riguardo, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all' art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 9 novembre 2011, sulla base dell'approfondimento istruttorio espletato dagli esperti scientifici e dall'Istituto convenzionato, di seguito riportato: «il comitato, acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio espletato dall'esperto e dall'istituto convenzionato, esprime parere favorevole alla concessione di un'ulteriore proroga di dodici mesi (ultimazione al 30 giugno 2012) necessaria ai fini del completamento delle attività di ricerca e dichiara che non saranno concesse ulteriori proroghe per questo progetto».

Vista la nota prot. n. 12844 del 13 dicembre 2011, con cui il Ministero ha disposto il riconoscimento dell'ulteriore proroga di dodici mesi fissando la data di ultimazione del progetto di ricerca al 30 giugno 2012;

Considerato che in data 4 ottobre 2013 è stato stipulato il contratto di finanziamento;

Vista la nota datata 9 ottobre 2014 trasmessa a mezzo posta certificata in data 29 marzo 2016, prot. MIUR n. 5908 del 4 aprile 2016, con cui la Dompè Farmaceutici S.p.A. ha comunicato l'avvenuta fusione per incorporazione della Dompè S.p.A. (C.F. 01241900669) in Dompè Farmaceutici S.p.A. (C.F. 00791570153);

Vista la nota prot. n. 6946 del 15 aprile 2016 con cui il Ministero ha invitato l'esperto scientifico e l'Istituto convenzionato a compiere le valutazioni di rispettiva competenza in ordine alla avvenuta operazione societaria;

Acquisite le valutazioni dell'esperto scientifico e dell'Istituto convenzionato trasmesse, rispettivamente, con nota del 30 aprile 2016, prot. MIUR n. 8372 del 3 maggio 2016, e con nota del 27 settembre 2016, prot. MIUR n. 19067 del 3 ottobre 2016, di parere favorevole al subentro di Dompè Farmaceutici S.p.A. (C.F. 00791570153) nella titolarità del progetto;

Vista la nota del 20 dicembre 2016, prot. n. 25064, con la quale il MIUR ha preso atto del subentro della società Dompè Farmaceutici S.p.A. alla Dompè S.p.A. nella titolarità del progetto DM28896, invitando altresì l'Istituto convenzionato e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza per consentire l'adozione del necessario provvedimento di rettifica in recepimento della variazione suindicata;

Vista la nota del 19 aprile 2017, prot. MIUR n. 7705 del 26 aprile 2017, con la quale il coproponente Tissuelab S.p.A. ha comunicato delle intervenute variazioni societarie, tra le quali la variazione della denominazione societaria da Tissuelab S.p.A. a Tissuelab S.r.l., con il mantenimento del codice fiscale e il trasferimento della sede legale;

Vista la nota del 17 maggio 2017, prot. n. 9010, con la quale il Ministero ha invitato l'Istituto convenzionato ad aggiornare le valutazioni di competenza nel merito delle suindicate variazioni;

Vista la nota del 31 luglio 2017, prot. MIUR n. 15038 del 15 settembre 2017, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso al Ministero la valutazione istruttoria nella quale viene rappresentato che «Le sopra esposte modifiche societarie della richiedente Tissuelab S.r.l. per quanto di competenza dell'Istituto convenzionato, non hanno impatto sull'*iter* procedurale che può proseguire. Per la valutazione sulla sostenibilità economico-finanziaria del proponente si rimanda al soggetto finanziatore cui compete la valutazione sul merito creditizio di Tissuelab S.r.l.».

Vista la nota MIUR del 3 ottobre 2017, prot. n. 16046, con la quale il Ministero, sulla base di quanto sopra evidenziato, ha preso atto della variazione della ragione sociale da Tissuelab S.p.A. a Tissuelab S.r.l. e del trasferimento della sede legale della società da Sant'Antimo (NA), S.S. 7 bis Km 19,5 a Firenze (FI), via Frà Domenico Buonvicini n. 17, invitando altresì l'Istituto convenzionato e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza per consentire l'emanazione del decreto di rettifica reso necessario dalla variazione societaria di Dompè Farmaceutici S.p.A., nel quale sarà recepita anche la variazione Tissuelab S.r.l.;

Vista la nota del 25 maggio 2017, prot. MIUR n. 10844 del 14 giugno 2017, con la quale ciascuno dei tre beneficiari ha avanzato formale richiesta al Ministero, e all'Istituto convenzionato, di erogazione disgiunta dagli altri partner del progetto, come previsto dalla circolare MIUR n. 1552 del 26 gennaio 2015, tenuto conto che le attività progettuali sono state concluse e verificate dall'esperto tecnico-scientifico e dall'Istituto convenzionato;

Vista la nota del 25 ottobre 2017, prot. n. 18158 del 31 ottobre 2017, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso al MIUR, e per conoscenza a Cassa depositi e prestiti S.p.A., la richiesta di erogazione a saldo per il beneficiario Kedrion S.p.A., specificando che « (..) il nulla osta all'erogazione dei partner Tissuelab S.r.l. e Dompè Farmaceutici S.p.A. è subordinato all'acquisizione delle necessarie delibere di finanziamento del soggetto finanziatore e di CDP. »;

Vista la nota del 17 novembre 2017, prot. MIUR n. 19261 del 20 novembre 2017, con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato al MIUR, e per conoscenza a Cassa depositi e prestiti S.p.A., di aver acquisito dal soggetto finanziatore la nuova delibera creditizia con riferimento alla società Dompè Farmaceutici S.p.A., beneficiaria del progetto DM28896, ed ha pertanto confermato il nulla osta all'erogazione;

Vista la nota del 21 novembre 2017, prot. MIUR n. 19437 del 21 novembre 2017, con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato al MIUR, e per conoscenza a Cassa depositi e prestiti S.p.A., che, per il progetto DM28896, l'erogazione degli importi previsti da parte del MIUR a Dompè Farmaceutici S.p.A. è subordinata all'emanazione del decreto di rettifica, come comunicato dal MIUR, in ultimo, con la predetta nota del 3 ottobre 2017, prot. n. 16046;

Vista la nota del 6 marzo 2018, prot. MIUR n. 3810 del 7 marzo 2018, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha trasmesso all'Istituto convenzionato, e per conoscenza al MIUR, la delibera n. 8021/2 del 6 marzo 2018 di presa d'atto del subentro nel finanziamento agevolato, e nel relativo contratto di finanziamento, da parte di Dompè Farmaceutici S.p.A. alla Dompè S.p.A., in qualità di soggetto beneficiario per il progetto DM28896;

Vista la nota del 30 gennaio 2018, prot. MIUR n. 1521 del 31 gennaio 2018, con la quale l'Istituto convenzionato, con riferimento alla società Tissuelab S.r.l., beneficiaria del progetto DM28896, ha inoltrato al MIUR, e per conoscenza alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'aggiornamento della delibera del finanziamento bancario del soggetto finanziatore, con la quale è stato accertato anche il merito creditizio per il finanziamento agevolato, ed ha pertanto confermato il nulla osta all'erogazione;

Vista la nota del 26 febbraio 2018, prot. MIUR n. 3209 del 27 febbraio 2018, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha trasmesso all'Istituto convenzionato, e per conoscenza al MIUR, la nota di presa d'atto delle variazioni del soggetto giuridico Tissuelab da «S.p.A.» a «S.r.l.», e del trasferimento della sede legale da Sant'Antimo (NA), S.S. 7 bis Km 19,5 a Firenze (FI), via Frà Domenico Buonvicini, n. 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto direttoriale di ammissione in via definitiva alle agevolazioni n. 334/Ric. del 27 aprile 2009,

Decreta:

Articolo Unico

1. I soggetti beneficiari sono autorizzati, nell'ambito del progetto DM28896, alle variazioni citate nelle premesse, relativamente a:

variazione della titolarità del progetto dalla beneficiaria Dompè Pharma S.p.A., successivamente Dompè S.p.A. (C.F. 01241900669) alla Dompè Farmaceutici S.p.A. (C.F. 00791570153);

variazione della denominazione societaria della beneficiaria Tissuelab S.p.A., in Tissuelab S.r.l. e variazione della sede legale da Sant'Antimo (NA), S.S. 7 bis Km 19,5 a Firenze (FI), via Frà Domenico Buonvicini n. 17;

variazione della durata delle attività progettuali con ultimazione delle stesse al 30 giugno 2012, per il progetto di ricerca.

2. Restano ferme tutte le altre modalità e condizioni disposte con il richiamato decreto direttoriale di ammissione in via definitiva alle agevolazioni n. 334/Ric. del 27 aprile 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018, reg. n. 1-2644

18A05489

DECRETO 7 maggio 2018.

Revoca dell'agevolazione concessa con decreto n. 398/Ric. del 15 marzo 2007, in favore della società Iride s.r.l. (Decreto n. 1091/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge del 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Iride S.r.l. il 5 maggio 2005, DM19792, relativa al bando dell'anno 2005 per il progetto di ricerca dal titolo «Studi, analisi, ricerche, progettazioni e sviluppo sperimentale, volti al potenziamento dei servizi di ricerca industriale e di ingegneria integrata a favore delle P.M.I., anche in termini di strumentazioni, attrezzature e

software, per conseguire un notevole miglioramento dei suddetti servizi forniti all'utenza nell'ottica dell'integrazione dei sistemi aziendali» per un costo complessivo di € 413.165,51 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota MIUR del 14 novembre 2006, prot. n. 13757 con cui si comunica che con decreto n. 2300/Ric. del 7 novembre 2006 è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda per un'agevolazione complessiva di € 206.582,75 nella forma del credito d'imposta e sono stati richiesti il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 398/Ric. del 15 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Iride S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad € 206.582,76 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Demetra S.p.a. ora S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 14 novembre 2006, prot. n. 13757 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda ed è stata richiesta la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota del 18 dicembre 2009, prot. n. 7543 con cui lo scrivente ufficio ha chiesto alla Società di voler trasmettere documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2010, pena la revoca totale del finanziamento ricevuto;

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 20 luglio 2010, prot. n. 5714 con cui la Società ha trasmesso documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile;

Tenuto conto che in progresso di tempo si sono intensificate, da parte delle competenti Autorità, le segnalazioni al Ministero circa l'esistenza di procedimenti penali relativi a vicende che vedono soggetti privati coinvolti nell'utilizzazione delle agevolazioni ex art. 14. Fra i reati contestati sono stati registrati, in particolare, la fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-*bis* c.p.), delitto particolarmente lesivo anche dell'immagine della Pubblica amministrazione. In relazione ai casi segnalati, la Direzione generale ha tempestivamente adottato i necessari provvedimenti volti alla sospensione e/o revoca delle agevolazioni concesse, con la conseguente richiesta di restituzione delle agevolazioni concesse stesse;

Visto che lo scrivente ufficio ha sospeso la valutazione, da parte del Gruppo di Lavoro art. 14, delle domande di agevolazione trasmesse da Società che avevano stipulato contratti di ricerca con il Laboratorio Demetra S.p.a. ora S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l. e anche di quelle trasmesse dal predetto Laboratorio in qualità di soggetto proponente;

Considerato che non si sono ricevuti riscontri in tempi brevi dalle Procure interpellate, per tale motivo, dal 2016, lo scrivente ufficio ha ritenuto di riattivare la valutazione delle domande precedentemente sospese;

Vista la nota del 3 ottobre 2017, prot. n. 16058 con cui lo scrivente ufficio ha informato la Società che il Gruppo di lavoro Art. 14, nella valutazione ex post effettuata nella riunione del 3 agosto 2017, ha espresso parere negativo, comunicando che la Società avrebbe potuto presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa e che, al contrario, il Ministero avrebbe proceduto alla revoca dell'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del decrto ministeriale n. 593/2000 per la domanda con decreto ministeriale 19792;

Considerato che la Società Iride S.r.l., con nota in data 17 ottobre 2017, prot. n. 17106, ha provveduto a trasmettere al Ministero richiesta di riesame del parere espresso dal Gruppo di Lavoro nella data del 3 agosto 2017;

Vista la nota del 12 marzo 2018, prot. n. 4051 con cui lo scrivente ufficio ha informato la Società che il Gruppo di lavoro art. 14, nel corso della valutazione ex post effettuata nella riunione del 6 febbraio 2018, ha confermato parere negativo precedentemente espresso e comunicato alla Società con la suindicata nota prot. n. 16058, a conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e la conseguente adozione del provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 398/Ric. del 15 marzo 2007, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM19792 presentato da Iride S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 15 marzo 2007, n. 398/Ric. in favore della Società Iride S.r.l., per la domanda con codice identificativo DM19792, è revocata per un importo complessivo pari ad € 206.582,76, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato eventualmente a cura del competente Ufficio della scrivente direzione generale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 22 maggio 2010, n. 73 e come d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 7 maggio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018, reg. n. 1-2041

18A05488

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2018.

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2018.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2017 n. 1715, relativo a «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018»;

Visto il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, trasmesso alla Commissione europea in data 1° marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nella campagna 2017/2018;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e provincie autonome con le quali, nell'ambito dello stanziamento globale assegnato a ciascuna di essa, è richiesta una riallocazione delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate nella campagna 2017/2018;

Considerato che alcune regioni, sulla base delle domande di contributo ammissibili, necessitano di risorse aggiuntive per la misura investimenti e per la misura ristrutturazione e riconversione vigneti;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi il giorno 19 giugno 2018 con le regioni e provincie autonome sono state individuate ulteriori necessità di fondi per complessivi 14.329.513,93 euro, esigenze successivamente confermate con specifiche comunicazioni delle stesse;

Considerato che, nell'ambito della ricognizione sull'utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2017/2018, l'Amministrazione ha riscontrato economie in alcune regioni e provincie autonome e per talune misure per complessivi 4.894.163,68 euro;

Ritenuto che le economie di spesa realizzatesi sono da allocare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 del citato decreto ministeriale del 20 marzo 2017, nelle misure a carico delle quali sono pervenute maggiori richieste, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2018, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 20 marzo 2017 n. 1715, è così rideterminata:

Misura	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	102.670.953,49
Ristrutturazione e riconversione vigneti	124.738.148,67
Vendemmia verde	807.985,56
Assicurazione del raccolto	20.000.000,00
Investimenti	70.779.912,16
Distillazione sottoprodotti	18.000.000,00
Totale	336.997.000,00

Art. 2.

1. La ripartizione dello stanziamento di euro 268.397.900,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio ai fini del controllo preventivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIMODULAZIONE FONDI 2018						
		Promozione sui mercati dei Paesi esteri *	**Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**	**Vendemmia verde**	**Investimenti**	**T O T A L E**
1	Piemonte	10.546.574,69	7.667.041,80	0,00	879.385,95	19.093.002,44
2	Val d'Aosta	144.055,00	0,00	0,00	0,00	144.055,00
3	Lombardia	3.188.573,10	4.639.324,00	0,00	3.265.571,01	11.093.468,11
4	Bolzano	1.138.284,00	256.171,44	0,00	860.402,88	2.254.858,32
4	Trento	1.608.360,75	1.067.514,12	0,00	1.041.833,26	3.717.708,13
5	Veneto	13.836.190,08	9.909.216,00	0,00	11.950.159,92	35.695.566,00
6	Friuli VG	3.788.429,80	4.241.943,96	0,00	1.080.217,20	9.110.590,96
7	Liguria	141.327,00	135.740,30	0,00	0,00	277.067,30
8	Emilia Romagna	5.934.767,06	9.896.342,23	0,00	9.684.908,52	25.516.017,81
9	Toscana	8.166.115,00	19.000.000,00	0,00	0,00	27.166.115,00
10	Umbria	1.350.540,61	1.215.662,02	0,00	3.291.626,39	5.857.829,02
11	Marche	1.909.384,00	1.769.274,88	0,00	2.600.401,66	6.279.060,54
12	Lazio	1.045.100,00	1.638.336,75	0,00	2.731.829,09	5.415.265,84
13	Abruzzo	2.705.690,96	4.712.101,18	0,00	4.631.875,25	12.049.667,39
14	Molise	170.163,00	907.994,26	0,00	142.943,00	1.221.100,26
15	Campania	2.570.245,59	3.590.720,91	264.464,00	1.302.806,00	7.728.236,50
16	Puglia	5.112.794,02	15.774.536,95	541.697,03	5.846.906,92	27.275.934,92
17	Basilicata	482.975,68	1.300.288,39	0,00	20.000,00	1.803.264,07
18	Calabria	652.170,53	1.366.106,94	1.824,53	1.960.837,00	3.980.939,00
19	Sicilia	6.397.395,00	32.261.209,03	0,00	15.603.098,33	54.261.702,36
20	Sardegna	1.182.717,62	3.388.623,50	0,00	3.885.109,78	8.456.450,90
	TOTALE	72.071.853,49	124.738.148,67	807.985,56	70.779.912,16	268.397.900,00

*Alla promozione vanno aggiunti euro 30.599.100,00 di quota nazionale portando l'importo totale per la misura a euro 102.670.953,49

18A05482

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato sen. Andrea CIOFFI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale il sen. Andrea Cioffi è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire al sen. Andrea Cioffi le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative alla competitività del sistema produttivo italiano, nonché in materia di interventi per il sistema industriale, anche con riferimento agli incentivi alle imprese, in raccordo con il Sottosegretario delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.

2. Al sen. Andrea Cioffi sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione di iniziative ed affari relativi all'attività di Invitalia, limitatamente alle questioni inerenti alla materia dello sviluppo d'impresa.

3. Sono parimenti delegate al sen. Andrea Cioffi la trattazione e l'attuazione di iniziative ed affari afferenti alle infrastrutture energetiche nonché alle c.d. *Smart Cities.*

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato sen. Andrea Cioffi, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-648

18A05483

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Davide CRIPPA.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale l'on. Davide Crippa è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire all'on. Davide Crippa le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative all'energia, con riferimento ai settori della sicurezza dell'approvvigionamento, del mercato del gas naturale e del mercato elettrico, ivi incluse le energie rinnovabili.

2. All'on. Davide Crippa sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari relativi all'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

3. Sono parimenti delegate all'on. Davide Crippa la trattazione e l'attuazione di iniziative, attività e rapporti istituzionali con le parti sociali afferenti alle situazioni di crisi industriali.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato on. Davide Crippa, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-667

18A05484

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato on. Dario GALLI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale l'on. Dario Galli è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire all'on. Dario Galli le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Dario Galli è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative all'artigianato (ivi inclusa la responsabilità sociale delle imprese), alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, nonché in materia di lotta alla contraffazione e di politiche per la proprietà industriale.

2. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Dario Galli sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato on. Dario Galli, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-664

18A05485

DECRETO 20 luglio 2018.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato prof. Michele GERACI.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018, con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018, con il quale il prof. Michele Geraci è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'opportunità di conferire al prof. Michele Geraci le deleghe nelle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari nell'ambito delle materie relative alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e alla politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del c.d. Piano Destinazione Italia e le azioni a tutela del *Made in Italy* sui mercati internazionali, nonché i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale.

2. Al prof. Michele Geraci sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione di iniziative, attività e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti esteri, in raccordo con il Sottosegretario di Stato delegato nella materia degli incentivi alle imprese.

3. Sono parimenti delegate al prof. Michele Geraci le funzioni connesse all'attività della società Simest e dell'Agenzia Ice, nonché di Invitalia, limitatamente agli affari relativi alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il Sottosegretario di Stato delegato nella materia dello sviluppo d'impresa.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle Autorità indipendenti;

le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

le interrogazioni a risposta scritta;

la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle oggetto di delega, il Sottosegretario di Stato prof. Michele Geraci, su specifica delega del Ministro, può essere delegato ai rapporti con il Parlamento, in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito comunitario e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

gli atti normativi;

le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro può delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-661

18A05486

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 giugno 2018.

Definizione delle modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare:

gli articoli 4 e 13, che individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture operative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile;

l'art. 8, che disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio medesimo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale del Dipartimento della protezione civile costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'art. 12, comma 2, lettera *d)*, che stabilisce che i comuni, anche in forma associata, provvedano con continuità alla disciplina delle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

il capo V, che disciplina le modalità di integrazione e partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attività del Servizio nazionale, con particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 4, nella parte in cui prevede la possibilità per i Capi delle strutture generali di istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile, per l'esame di particolari questioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2016, recante «Riconduzione dell'Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, di contabilità e finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente esteso, a seguito di ulteriori eventi verificatisi nei medesimi territori, con le delibere adottate nelle date 27 e 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017, prorogato per centottanta giorni dalla deli-

bera adottata in data 10 febbraio 2017, ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2018 dall'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, da ultimo, prorogato per ulteriori centottanta giorni dalla delibera adottata in data 22 febbraio 2018;

Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-*sexies*, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove è disposto che a valere sulle risorse disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalità di impiego e della ripartizione delle predette risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, con il quale è stata data attuazione all'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017 provvedendo, in particolare:

all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere con le risorse recate dalla citata disposizione, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli, necessari per assicurare i soccorsi alla popolazione civile, allo scopo di finalizzare l'azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilità delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, nonché di assicurare una effettiva integrazione delle attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

all'individuazione dei soggetti beneficiari delle citate risorse finanziarie, individuati tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, determinando, altresì, la ripartizione percentuale delle risorse;

alla determinazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili pari, rispettivamente ad euro 39,6 milioni, 70 milioni e 70 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019;

alla definizione delle modalità di impiego delle predette risorse finanziarie stabilendo, in particolare, che i citati beneficiari debbano rappresentare le loro esigenze articolandole in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di interventi per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate;

al rinvio ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di presentazione dei citati progetti, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie, oltre che per la definizione delle opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi, prevedendo, altresì, che il medesimo Capo del Dipartimento riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;

Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede che le risorse finanziarie disponibili, per ciascuna annualità, siano trasferite con proprio decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali beneficiarie e al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre amministrazioni e soggetti interessati;

Ritenuto di procedere alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, la relativa istruttoria e la successiva erogazione delle risorse finanziarie allo scopo di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 50/2017;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione delle proposte progettuali di potenziamento della capacità di risposta alle emergenze

1. Le proposte progettuali per il rafforzamento della capacità di risposta nazionale alle emergenze per l'utilizzo dei contributi da parte dei soggetti beneficiari individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, citato in premessa, sono trasmesse, relativamente agli importi ivi indicati, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, per l'intero importo delle risorse finanziarie stanziate relativamente alle annualità 2017 e 2018, ed entro il 31 marzo 2019, relativamente alle risorse finanziarie relative all'annualità 2019. Il Dipartimento potrà predisporre, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici strumenti informatici accessibili ai referenti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, finalizzati alla tempestiva circolazione delle proposte progettuali, allo scopo di favorire la più ampia integrazione e le auspicabili sinergie operative.

2. Per quanto concerne le risorse destinate ad articolazioni delle Amministrazioni centrali per le quali la finalità di protezione civile si integra nell'ambito di compiti istituzionali riferiti, prioritariamente, a settori diversi, le proposte progettuali dovranno illustrare in modo particolare la specifica destinazione ad interventi coordinati nel quadro delle azioni del Servizio nazionale della protezione civile volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni civili.

3. Per quanto concerne le risorse destinate alle Regioni per le rispettive colonne mobili di protezione civile, la proposta progettuale di cui al comma 1 è predisposta e trasmessa, da ciascuna regione nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per quanto concerne le risorse destinate alle strutture di protezione civile dei comuni, allo scopo di predisporre il modulo di supporto logistico necessario per consentire di porre in essere le attività di mutuo sostegno di cui all'art. 12, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, richiamato in premessa, la proposta progettuale di cui al comma 1 è predisposta e trasmessa, in forma unitaria, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, acquisite, valutate e integrate le proposte presentate dai comuni capoluogo di Città metropolitane, anche in convenzione con la Città metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, finalizzate a valorizzare, altresì, l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti, da presentarsi nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto e secondo gli indirizzi a tal fine impartiti dalla citata associazione;

5. Per quanto concerne le proposte progettuali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale, e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il finanziamento dei progetti a carico delle risorse finanziarie di cui al presente decreto non può superare la percentuale massima del 95%.

6. Per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile la proposta progettuale è predisposta e trasmessa dal Direttore dell'Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio nazionale, d'intesa con il Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze e il Direttore dell'ufficio risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 2.

Articolazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono essere così articolate:

a) descrizione dell'impatto che la realizzazione del progetto avrà sul rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze del soggetto beneficiario e integrazione con le risorse già disponibili, in prospettiva nazionale, con particolare riferimento agli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 citato in premessa, nel rispetto di standard operativi definiti in direttive e protocolli di settore;

b) elenco dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che si intende acquistare e/o sui quali si intendono effettuare interventi di manutenzione, raggruppati secondo le tipologie e gli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 e modalità per assicurare la disponibilità in via prioritaria dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquisiti o manutenuti in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero per rendere disponibili materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli con capacità equivalente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per ciascuna voce in elenco deve essere indicato il costo stimato da sostenere per l'acquisto e la manutenzione dei beni;

c) indicazione della localizzazione dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che saranno acquistati o manutenuti in attuazione del programma, ai fini della relativa visualizzazione nel quadro della capacità di risposta del soggetto beneficiario; al riguardo, la proposta progettuale può contenere interventi volti a garantire, nello stretto indispensabile, la manutenzione e l'adeguamento funzionale dei siti ove saranno localizzati i materiali, gli assetti e le attrezzature tecniche durevoli acquistati o manutenuti in attuazione del programma, nel limite del 5% delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna annualità; illustrazione della sostenibilità dell'intervento in proiezione operativa e gestionale pluriennale;

d) designazione di un referente di progetto ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 3;

e) designazione di uno o più rappresentanti esperti per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali di cui all'art. 8;

f) indicazione della modalità di copertura del cofinanziamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, per le proposte progettuali presentate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, dalla Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

2. Ai progetti presentati, per quanto di rispettiva competenza, da distinti soggetti beneficiari, ma destinati alla realizzazione di capacità operative integrate, anche di carattere sperimentale o riferite a specifici ambiti territoriali, sarà attribuita particolare priorità, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9.

Art. 3.

Istruttoria a cura del Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile, acquisite le proposte progettuali di cui all'art. 2, provvede alla relativa istruttoria verificando che le singole proposte progettuali:

a) contengano gli elementi previsti all'art. 2;

b) abbiano costi stimati che complessivamente non siano superiori agli importi assegnati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018;

c) corrispondano agli ambiti operativi ed alle tipologie specificate nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018;

d) concorrano all'effettivo rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, in particolare perseguendo l'ottimale integrazione e composizione delle diverse proposte progettuali mediante:

i. l'equilibrata distribuzione nel complesso degli ambiti operativi e delle tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli previsti, evitando, ove possibile, eccessive ridondanze o concentrazioni su singole finalità di intervento;

ii. l'interoperabilità ed auspicabile omogeneizzazione tra le soluzioni operative proposte;

iii. l'equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla diffusione dei diversi rischi, alla prontezza ed efficacia della risposta in occasione di emergenze di rilievo nazionale ed all'efficacia delle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilità delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili.

2. L'istruttoria avviene in modalità dinamica, mediante confronti tecnici, con la partecipazione dei referenti di progetto appositamente designati dai soggetti beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*. Allo scopo di favorire l'integrazione operativa dei diversi dispositivi, i referenti di progetto potranno assistere, in qualità di osservatori, all'istruttoria dei progetti predisposti dagli altri soggetti beneficiari.

3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento si avvale di un gruppo di lavoro interno denominato «Unità Tecnica di Progetto», coordinata dal dirigente del Servizio risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali e composta da un numero adeguato di rappresentanti per ciascuno dei seguenti Uffici, designati dai rispettivi Direttori:

i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale;

ii. Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze;

iii. Risorse Umane e Strumentali e Servizi Generali di Funzionamento;

iv. Amministrazione e Bilancio.

4. L'Unità tecnica di progetto può richiedere, in esito ai confronti con i referenti di cui al comma 2, la riformulazione delle proposte progettuali esaminate, in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché allo scopo di perseguire la massima corrispondenza dell'insieme degli interventi alle finalità di cui al comma 1, lettera *d)*.

5. Nell'eventualità prevista dal comma 4, la proposta progettuale deve essere riformulata e trasmessa entro dieci giorni dalla richiesta, ai fini della nuova verifica istruttoria.

6. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio, non è previsto alcun compenso.

7. L'Unità tecnica di progetto completa le attività di propria competenza entro il 31 ottobre 2019.

Art. 4.

Approvazione delle proposte progettuali

1. A conclusione dell'istruttoria dell'Unità tecnica di progetto, le proposte progettuali sono approvate con successivi propri decreti che determinano i contributi concessi, autorizzano l'avvio delle attività e disciplinano le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie, come dettagliatamente previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

2. I progetti devono essere completati entro diciotto mesi dall'approvazione. I soggetti beneficiari possono chiedere la proroga del termine di cui al presente comma, motivandone adeguatamente l'esigenza.

Art. 5.

Gestione delle risorse finanziarie da parte delle Amministrazioni centrali beneficiarie

1. Le Amministrazioni centrali beneficiarie dei contributi possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali.

2. A tal fine, le risorse finanziarie trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sui pertinenti capitoli di bilancio all'uopo indicati dalle Amministrazioni interessate.

3. Per gli interventi di competenza del Dipartimento della protezione civile le risorse finanziarie sono versate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a favore delle Regioni e dei Comuni, anche in forma associata

1. Gli indirizzi per assicurare l'omogenea elaborazione delle diverse proposte progettuali finalizzate a confluire nelle proposte unitarie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono impartiti, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani entro trenta giorni dalla data del presente decreto.

2. Le regioni ed i comuni capoluogo di Città metropolitane, anche in convenzione con la Città metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, beneficiari dei contributi possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste.

3. Le risorse finanziarie sono trasferite alle regioni ovvero, ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, ed ai comuni capoluogo di Città metropolitane, anche in convenzione con la Città metropolitana ovvero con i comuni dell'Area metropolitana, su richiesta, in unica soluzione ovvero in un massimo di due *tranches*, di importo definito al fine di ottimizzarne la relativa gestione rispetto ai vigenti processi di gestione del bilancio e di monitoraggio e controllo della spesa.

Art. 7.

Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1/2018, dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, beneficiari dei contributi, possono procedere all'avvio delle relative

procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste.

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla liquidazione dei soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante.

3. L'erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avviene a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del 50% del progetto.

4. L'erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in originale.

5. All'istruttoria e liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente articolo provvederanno, previa istruttoria congiunta, gli Uffici volontariato e risorse del Servizio nazionale e amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Art. 8.

Monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali

1. Per assicurare il costante monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali, da assicurare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della protezione civile costituisce un gruppo di lavoro denominato «Gruppo Operativo di Monitoraggio» così composto:

a) il Direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del Servizio nazionale, con funzioni di coordinatore;

b) referenti/funzionari designati dai Direttori degli Uffici:

i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale;

ii. Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze;

iii. Risorse Umane e Strumentali e Servizi Generali di Funzionamento;

iv. Amministrazione e Bilancio.

c) fino ad un massimo di quattro esperti designati da ciascuno dei soggetti beneficiari dei contributi individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano gli esperti di cui al comma 1, lettera *c)*, almeno uno dei quali sia preferibilmente espressione del volontariato organizzato di livello territoriale, sono designati, nel numero massimo di due per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per i comuni gli esperti di cui al comma 1, lettera *c)*, nel numero complessivo massimo di quattro, sono designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

4. Per le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 gli esperti di cui al comma 1, lettera *c)*, nel numero complessivo massimo di quattro, sono designati dalla Commissione nazionale del comitato del volontariato di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 1/2018. nelle more della costituzione del citato Comitato, gli esperti sono designati dalla Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2008.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio, non è previsto alcun compenso. Per la partecipazione dei componenti, espressione del volontariato organizzato di protezione civile, è autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

6. Il Gruppo operativo di monitoraggio completa le attività di propria competenza entro il 31 dicembre 2020 e può essere prorogato qualora, entro tale data, le attività di realizzazione delle proposte progettuali approvate non siano integralmente completate, anche per quanto riguarda i profili amministrativo-contabili.

7. Il Gruppo operativo di monitoraggio, relaziona con periodicità trimestrale sullo stato di attuazione delle proposte progettuali approvate, acquisendo dai soggetti gestori della spesa, mediante idonei strumenti di monitoraggio, i dati relativi allo stato dei pagamenti.

8. Sulla base delle attività di monitoraggio effettuate, il Gruppo operativo di monitoraggio formula, al Dipartimento della protezione civile, proposte di linee-guida per l'implementazione, la gestione e l'integrazione dei materiali, degli assetti e delle attrezzature tecniche durevoli utili per assicurare il concorso alle operazioni di soccorso delle popolazioni civili.

Art. 9.

Rimodulazioni delle proposte progettuali

1. All'esito del completamento degli interventi contenuti nelle proposte progettuali approvate, eventuali economie sono destinate all'elaborazione di ulteriori proposte, da approvarsi con le procedure di cui al presente decreto. È, altresì, consentita un'unica rimodulazione delle proposte progettuali, in corso d'opera, adeguatamente motivata.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 20 giugno 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1598

18A05481

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 luglio 2018.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 6/2018).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO
SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle Autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Visto il «*Warning* di prossima decadenza» del 9 marzo 2018, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «*Warning* di prossima decadenza» del 13 aprile 2018, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data a rettifica del *warning* precedente pubblicato in data 9 marzo 2018;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 16 luglio 2018, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2018

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
043259	ACECLOFENAC EG	EG S.P.A.	01/07/2018
043025	ACIDO ZOLEDRONICO CIPLA	CIPLA (EU) LIMITED	01/07/2018
029828	AMMONIO CLORURO GALENICA SENESE	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	01/07/2018
043058	ASSICO	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	01/06/2018
038145	BETAISTINA MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/06/2018
007444	BOLDINA HE' TEOFARMA	TEOFARMA S.R.L.	01/07/2018
033813	BUPISOLVER	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	01/06/2018
036340	CARVEDILOLO ALFASIGMA	ALFASIGMA S.P.A.	01/07/2018
033356	CEFALOTINA	BIOPHARMA S.R.L.	01/06/2018
033576	CEFONICID EG	EG S.P.A.	01/07/2018
041454	CREDIGYNE	EFFIK ITALIA S.P.A.	01/05/2018
041453	CREDIGYNETTE	EFFIK ITALIA S.P.A.	01/05/2018
043501	DOTAGITA	AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH	01/06/2018
043502	DOTAMULTI	AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH	01/06/2018
040769	ECUTOL	EUROMED S.R.L.	01/06/2018
031586	ELETTROLITICA REIDRATANTE	EUROSPITAL S.P.A.	01/07/2018
041153	ESOMEPRAZOLO MYLAN PHARMA	MYLAN S.P.A.	01/07/2018
043239	ETORICOXIB CHANELLE	CHANELLE MEDICAL	01/06/2018
042895	FEMIGAM	MEDA PHARMA S.P.A.	01/05/2018
043108	FEXOFENADINA CIPLA	CIPLA EUROPE NV	01/06/2018
033629	FOOT ZETA	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	01/05/2018
042488	FUSIDIUM	SOOFT ITALIA S.P.A.	01/05/2018
043107	HAMITUF	MYLAN S.P.A.	01/07/2018
043876	IBUPROFENE SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/07/2018
043052	IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO CIPLA	CIPLA EUROPE NV	01/07/2018
038282	LAMISILMONO	NOVARTIS FARMA S.P.A.	01/07/2018
043056	LANSOPRAZOLO TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	01/07/2018
041509	LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/05/2018
043303	LIVESTRA	TEVA ITALIA S.R.L.	01/05/2018
039755	MARAK	CYATHUS EXQUIRERE PHARMA-FORSCHUNGSGMBH	01/06/2018
031341	MERBROMINA ZETA	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	01/05/2018

040390	MICOREX	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	01/06/2018
037078	MINAREX	CRINOS S.P.A.	01/06/2018
043488	OMEGA 3 STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL	STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LTD	01/05/2018
043106	PERLESSA	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/07/2018
023178	RAFFREDDOREMED	IODOSAN S.P.A.	01/07/2018
031269	RINGER ACETATO CON GLUCOSIO GALENICA SENESE	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	01/07/2018
029869	RINGER CON GLUCOSIO GALENICA SENESE	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	01/07/2018
031270	RINGER LATTATO CON GLUCOSIO GALENICA SENESE	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	01/07/2018
040403	RISPERIDONE MYLAN ITALIA	MYLAN S.P.A.	01/05/2018
043105	SAYANAJECT	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/07/2018
042766	SODIO CLORURO MALLINCKRODT	GUERBET IMAGING ITALY SRL	01/06/2018
043470	TEMOZOLOMIDE KABI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/07/2018
023894	TREPIDAN	GENETIC S.P.A.	01/06/2018
038897	TRIPTALIDON	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	01/06/2018
034970	TURM	BIORES ITALIA S.R.L.	01/05/2018
043336	VALSARTAN LICONSA	LABORATORIOS LICONSA, S.A.	01/07/2018
043780	VANCOMICINA PHARMA REGULATORY SOLUTIONS	PHARMA REGULATORY SOLUTIONS LIMITED	01/06/2018

18A05498

DETERMINA 7 agosto 2018.

Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017. (Determina n. DG/1305/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato, rispettivamente, nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., di istituzione del flusso informativo dei dati di vendita dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, recante «Istituzione presso l'Agenzia Italiana del Farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo», secondo cui viene effettuato il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificato dall'art. 49, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto»;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii, recante «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica», secondo cui, a decorrere dall'anno 2013, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento, al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge, secondo cui, a decorrere dall'anno 2013, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,5 per cento;

Visto il comma 8 dell'art. 15 del più volte richiamato decreto-legge n. 95/2012 secondo cui, ai fini del calcolo del superamento del tetto della spesa farmaceutica, a decorrere dall'anno 2013, l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in particolare, l'art. 1, commi 398 e 399;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, commi 389, 390 e 391;

Vista la determinazione 31 gennaio 2018, n. 177, concernente "Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2018;

Vista la nota del Ministero della salute - direzione generale della programmazione sanitaria prot. n. 20639 del 3 luglio 2017, con cui è stato comunicato il valore del finanziamento programmato della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2017;

Visto il documento recante il «Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio - dicembre 2016 - aggiornato», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco nel corso della seduta del 25 gennaio 2018 con deliberazione n. 5;

Visto l'avviso alle aziende farmaceutiche pubblicato sul portale istituzionale dell'agenzia in data 25 maggio 2018 con cui è stato avviato il procedimento di definizione del budget e del ripiano per l'anno 2017;

Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 28 giugno 2018, con cui è stata data notizia della pubblicazione dei dati di spesa relativi all'anno 2017, aggiornati al 27 giugno 2018, a seguito del processo di verifica avviato il 25 maggio 2018 in contraddittorio con le aziende;

Considerato che, al fine di effettuare un approfondimento analitico in ordine ai dati relativi ai flussi farmaceutici di cui alla banca dati NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario) e alle anagrafiche anche in relazione alla procedura di determinazione del budget, l'AIFA ha provveduto ad incontrare le aziende farmaceutiche , a decorrere dal 9 luglio e sino al 27 luglio 2018;

Considerato che, a seguito dei suddetti incontri, è stata attivata la possibilità alle aziende farmaceutiche interessate di modificare e/o integrare i dati visionati duranti gli incontri , fase che si è conclusa il 1 agosto 2018;

Considerato che, a fronte del riscontro fornito dalle aziende ed al fine di pervenire alla costruzione di un dato certo da porre a base dell'attribuzione del budget per l'anno 2017, l'AIFA ha proceduto all'aggiornamento della nota metodologica pubblicata in data 28 giugno 2018, acquisendo e recependo le modifiche trasmesse dalle aziende farmaceutiche e, in particolare, gli aggiornamenti delle anagrafiche, dei valori di spesa per A.I.C. per l'anno 2016, dei dati di ripiano relativi all'anno 2016 utilizzati;

Viste le note metodologiche applicative aggiornata a agosto 2018, recanti:

«Budget 2017 - Spesa farmaceutica convenzionata (ai sensi dell'art. 21, comma 18, del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)»;

«Budget 2017 - Spesa farmaceutica per acquisti diretti (ai sensi dell'art. 21, comma 18, del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)»;

Ritenuto, pertanto, necessario, procedere all'assegnazione dei budget aziendali della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti per l'anno 2017;

Determina:

Art. 1.

Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017

1. Sono assegnati i budget aziendali della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti per l'anno 2017.

2. I dati che quantificano gli importi di budget 2017 sono disponibili nella piattaforma front/end di AIFA, nella sezione dedicata, cui le aziende possono accedere con le credenziali loro appositamente rilasciate dall'AIFA.

3. Sul sito istituzionale dell'AIFA, nell'area servizi online, sono altresì disponibili le note metodologiche concernenti le modalità utilizzate per la determinazione dei budget aziendali di cui al comma 1.

Art. 2.

Trasmissione dell'assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017

1. La presente determinazione è trasmessa al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo avviso, che rinvia alla pubblicazione della stessa sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 7 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente determinazione sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco, all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it

18A05503

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 15 maggio 2018.

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 15 maggio 2018, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2017 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 19 aprile 2018, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2017, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria per l'anno 2017 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2018

Il presidente: CAVALLARO

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2017

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==============	==============	1.496.959,47
RISCOSSIONI (+)	0,00	3.277.147,29	3.277.147,29
PAGAMENTI (-)	437.638,11	2.793.579,97	3.231.218,08
DIFFERENZA			1.542.888,68
SOMME ANCORA DA VERSARE ALL'ISTITUTO CASSIERE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.542.888,68

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	FONDO DI CASSA									
1	Entrate dal Bilancio dello Stato									
1.001	Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato									
	Totale Capitolo 1	3.200.000,00	71.210,00	0,00	3.271.210,00	3.271.210,00	0,00	3.271.210,00	0,00	
	Totale Categoria 1	3.200.000,00	71.210,00	0,00	3.271.210,00	3.271.210,00	0,00	3.271.210,00	0,00	
2	Entrate eventuali									
2.001	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti del C.P.G.T.									
	Totale Capitolo 1	50,00	420,60	0,00	470,60	513,60	0,00	513,60	43,00	
2.003	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 3	40,00	0,00	11,59	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	
2.004	Altre Entrate									
	Totale Capitolo 4	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	5.395,28	0,00	5.395,28	2.414,28	

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
F.C.							1.496.959,47				
1											
1.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.271.210,00	3.271.210,00	0,00		0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.271.210,00	3.271.210,00	0,00		0,00
2											
2.001											
T Capitolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470,60	513,60	43,00		0,00
2.003											
T Capitolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,41	28,41	0,00		0,00
2.004											
T Capitolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.981,00	5.395,28	2.414,28		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2	90,00	3.401,60	11,59	3.480,01	5.937,29	0,00	5.937,29	2.457,28	
3	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
3.000	Avanzo di Amministrazione anni precedenti									
	Totale Capitolo 0	400.000,00	458.760,26	0,00	858.760,26	0,00	0,00	0,00		858.760,26
	Totale Categoria 3	400.000,00	458.760,26	0,00	858.760,26	0,00	0,00	0,00		858.760,26

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.480,01	5.937,29	2.457,28		0,00
3											
3.000											
T Capitolo 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO ENTRATE									
	Totale Categoria 1	3.200.000,00	71.210,00	0,00	3.271.210,00	3.271.210,00	0,00	3.271.210,00	0,00	
	Totale Categoria 2	90,00	3.401,60	11,59	3.480,01	5.937,29	0,00	5.937,29	2.457,28	
	Totale Categoria 3	400.000,00	458.760,26	0,00	858.760,26	0,00	0,00	0,00		858.760,26
	TOTALE TITOLI ENTRATE	3.600.090,00	533.371,86	11,59	4.133.450,27	3.277.147,29	0,00	3.277.147,29	2.457,28	858.760,26
	FONDO DI CASSA									
	TOTALE ENTRATE	3.600.090,00	533.371,86	11,59	4.133.450,27	3.277.147,29	0,00	3.277.147,29	2.457,28	858.760,26

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.271.210,00	3.271.210,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.480,01	5.937,29	2.457,28		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
F.C.							1.496.959,47				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.771.649,48	3.277.147,29	2.457,28		0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Spese generali e di amministrazione									
1.101	Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1°c., D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 101	1.118.400,00	202.000,00	0,00	1.320.400,00	850.427,52	207.000,00	1.057.427,52		262.972,48
1.102	Compensi ai Revisori dei Conti									
	Totale Capitolo 102	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.750,00	5.250,00	21.000,00	0,00	
1.103	Rimborso spese di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2°c.,D. L.vo 545/92)									
	Totale Capitolo 103	190.000,00	10.000,00	0,00	200.000,00	122.470,33	32.000,00	154.470,33		45.529,67
1.104	Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio									
	Totale Capitolo 104	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	389,70	117,70	507,40		2.492,60

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.101											
T Capitolo 101	114.861,00	114.861,00	0,00	114.861,00	0,00		1.435.261,00	965.288,52		469.972,48	207.000,00
1.102											
T Capitolo 102	4.666,67	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00		25.666,67	20.416,67		5.250,00	5.250,00
1.103											
T Capitolo 103	32.966,25	27.905,72	0,00	27.905,72		5.060,53	232.966,25	150.376,05		82.590,20	32.000,00
1.104											
T Capitolo 104	1.000,00	94,00	0,00	94,00		906,00	4.000,00	483,70		3.516,30	117,70

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.105	Spese per incontri di studio, seminari,convegni e confer.ze per la formaz. e l'agg.to prof.le dei giud. trib.ri e pubbl.ne dei relativi atti									
	Totale Capitolo 105	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	179.248,73	80.000,00	259.248,73		100.751,27
1.106	Spese connesse all'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità in magistratura tributaria (art.7bis Regolamento interno)									
	Totale Capitolo 106	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	367,96	1.300,00	1.667,96		1.332,04
1.107	Spese legali e giudiziarie									
	Totale Capitolo 107	30.000,00	76.500,00	0,00	106.500,00	71.718,44	22.000,00	93.718,44		12.781,56
1.108	Oneri per incarichi professionali e consulenze									
	Totale Capitolo 108	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	15.049,68	6.200,00	21.249,68		13.750,32
1.109	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria									

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.105											
T Capitolo 105	98.904,58	31.303,70	0,00	31.303,70		67.600,88	458.904,58	210.552,43		248.352,15	80.000,00
1.106											
T Capitolo 106	3.000,00	625,07	0,00	625,07		2.374,93	6.000,00	993,03		5.006,97	1.300,00
1.107											
T Capitolo 107	5.916,34	5.916,34	0,00	5.916,34	0,00		112.416,34	77.634,78		34.781,56	22.000,00
1.108											
T Capitolo 108	11.630,32	11.543,01	0,00	11.543,01		87,31	46.630,32	26.592,69		20.037,63	6.200,00
1.109											

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 109	99.849,00	34.000,00	0,00	133.849,00	89.720,35	20.000,00	109.720,35		24.128,65
	Totale Categoria 1	1.859.249,00	330.500,00	7.000,00	2.182.749,00	1.345.142,71	373.867,70	1.719.010,41		463.738,59
2	Trattamenti economici di attività									
2.201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e indennità di reperibilità e disponibilità.									
	Totale Capitolo 201	405.000,00	115.000,00	0,00	520.000,00	306.962,30	213.037,70	520.000,00	0,00	
2.203	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria.									
	Totale Capitolo 203	132.435,00	37.297,86	0,00	169.732,86	94.047,48	75.685,38	169.732,86	0,00	
	Totale Categoria 2	537.435,00	152.297,86	0,00	689.732,86	401.009,78	288.723,08	689.732,86	0,00	
3	Acquisto di beni e servizi									
3.301	Canone di locazione immobile.									

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 109	19.000,00	16.104,22	0,00	16.104,22		2.895,78	152.849,00	105.824,57		47.024,43	20.000,00
T Categoria 1	291.945,16	213.019,73	0,00	213.019,73		78.925,43	2.474.694,16	1.558.162,44		916.531,72	373.867,70
2											
2.201											
T Capitolo 201	101.038,54	75.622,01	25.416,53	101.038,54	0,00		621.038,54	382.584,31		238.454,23	238.454,23
2.203											
T Capitolo 203	38.396,12	30.881,40	7.514,72	38.396,12	0,00		208.128,98	124.928,88		83.200,10	83.200,10
T Categoria 2	139.434,66	106.503,41	32.931,25	139.434,66	0,00		829.167,52	507.513,19		321.654,33	321.654,33
3											
3.301											

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Capitolo 301	703.000,00	2.000,00	0,00	705.000,00	695.006,45	0,00	695.006,45		9.993,55
3.302	Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni.									
	Totale Capitolo 302	21.500,00	18.000,00	0,00	39.500,00	28.560,45	10.000,00	38.560,45		939,55
3.303	Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni.									
	Totale Capitolo 303	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	2.005,00	4.095,00	6.100,00	0,00	
3.304	Acquisto beni di consumo.									
	Totale Capitolo 304	20.100,00	5.000,00	0,00	25.100,00	20.884,48	1.000,00	21.884,48		3.215,52
3.305	Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 305	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00	1.944,44	1.500,00	3.444,44		6.055,56

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitolo 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		705.000,00	695.006,45		9.993,55	0,00
3.302											
T Capitolo 302	20.000,00	19.850,68	0,00	19.850,68		149,32	59.500,00	48.411,13		11.088,87	10.000,00
3.303											
T Capitolo 303	3.000,00	215,60	0,00	215,60		2.784,40	9.100,00	2.220,60		6.879,40	4.095,00
3.304											
T Capitolo 304	5.000,00	2.894,19	0,00	2.894,19		2.105,81	30.100,00	23.778,67		6.321,33	1.000,00
3.305											
T Capitolo 305	4.000,00	1.905,64	0,00	1.905,64		2.094,36	13.500,00	3.850,08		9.649,92	1.500,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.306	Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi.									
	Totale Capitolo 306	1.500,00	23.500,00	0,00	25.000,00	1.464,00	13.000,00	14.464,00		10.536,00
3.307	Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle attività istituzionali del Consiglio.									
	Totale Capitolo 307	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	77.948,09	12.000,00	89.948,09		10.051,91
3.308	Spese connesse alle autovetture di servizio.									
	Totale Capitolo 308	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	19.530,60	1.923,25	21.453,85		1.846,15
3.309	Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti speciali.									
	Totale Capitolo 309	72.440,00	6.000,00	0,00	78.440,00	64.027,23	7.464,49	71.491,72		6.948,28
3.310	Utenze e servizi.									
	Totale Capitolo 310	177.500,00	8.000,00	0,00	185.500,00	98.484,73	67.000,00	165.484,73		20.015,27

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.306											
T Capitolo 306	19.918,28	19.904,30	0,00	19.904,30		13,98	44.918,28	21.368,30		23.549,98	13.000,00
3.307											
T Capitolo 307	7.000,00	1.818,75	0,00	1.818,75		5.181,25	107.000,00	79.766,84		27.233,16	12.000,00
3.308											
T Capitolo 308	4.881,11	4.485,53	0,00	4.485,53		395,58	28.181,11	24.016,13		4.164,98	1.923,25
3.309											
T Capitolo 309	10.000,00	7.454,18	0,00	7.454,18		2.545,82	88.440,00	71.481,41		16.958,59	7.464,49
3.310											
T Capitolo 310	108.700,00	52.996,90	3.000,00	55.996,90		52.703,10	294.200,00	151.481,63		142.718,37	70.000,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.311	Gestione sistema informatico.									
	Totale Capitolo 311	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	37.543,60	22.956,40	60.500,00	0,00	
3.312	Sicurezza, addestramento e formazione del personale.									
	Totale Capitolo 312	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Totale Categoria 3	1.163.440,00	104.500,00	7.000,00	1.260.940,00	1.047.399,07	140.939,14	1.188.338,21		72.601,79
4	Somme non attribuibili									
4.401	Fondo di riserva per spese impreviste (art.5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)									
	Totale Capitolo 401	39.926,00	0,00	39.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.402	Partite di giro varie									
	Totale Capitolo 402	40,00	0,00	11,59	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	
	Totale Categoria 4	39.966,00	0,00	39.937,59	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.311											
T Capitolo 311	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00		64.820,00	41.863,60		22.956,40	22.956,40
3.312											
T Capitolo 312	20.000,00	2.269,20	0,00	2.269,20		17.730,80	23.000,00	2.269,20		20.730,80	0,00
T Categoria 3	206.819,39	118.114,97	3.000,00	121.114,97		85.704,42	1.467.759,39	1.165.514,04		302.245,35	143.939,14
4											
4.401											
T Capitolo 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.926,00	0,00		39.926,00	0,00
4.402											
T Capitolo 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,41	28,41	0,00		0,00
T Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.954,41	28,41		39.926,00	0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Categoria 1	1.859.249,00	330.500,00	7.000,00	2.182.749,00	1.345.142,71	373.867,70	1.719.010,41		463.738,59
	Totale Categoria 2	537.435,00	152.297,86	0,00	689.732,86	401.009,78	288.723,08	689.732,86	0,00	
	Totale Categoria 3	1.163.440,00	104.500,00	7.000,00	1.260.940,00	1.047.399,07	140.939,14	1.188.338,21		72.601,79
	Totale Categoria 4	39.966,00	0,00	39.937,59	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	
	TOTALE TITOLI SPESE	3.600.090,00	587.297,86	53.937,59	4.133.450,27	2.793.579,97	803.529,92	3.597.109,89	0,00	536.340,38
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	3.600.090,00	587.297,86	53.937,59	4.133.450,27	2.793.579,97	803.529,92	3.597.109,89	0,00	536.340,38

Parte B

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN -	RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	291.945,16	213.019,73	0,00	213.019,73		78.925,43	2.474.694,16	1.558.162,44		916.531,72	373.867,70
C	139.434,66	106.503,41	32.931,25	139.434,66	0,00		829.167,52	507.513,19		321.654,33	321.654,33
C	206.819,39	118.114,97	3.000,00	121.114,97		85.704,42	1.467.759,39	1.165.514,04		302.245,35	143.939,14
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.954,41	28,41		39.926,00	0,00
C	638.199,21	437.638,11	35.931,25	473.569,36		164.629,85	4.811.575,48	3.231.218,08		1.580.357,40	839.461,17

18A05480

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lendormin»

Estratto determina IP n. 546 del 17 luglio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,25 mg tabletten 20 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 5612.00.00, intestato alla società Boehringer Ingelheim PHARMA GmbH & Co. KG e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. (BS1) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione:

«Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse;

codice A.I.C.: 045101021 (in base 10) 1C0CYX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Brotizolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido sodio glicolato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente quando l'insonnia è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.R.L. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. Via Amendola, 1 - Settala loc. Caleppio - 20090 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse;

codice A.I.C.: 045101021;

classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Lendormin» «0,25 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 045101021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05497

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosone»

Estratto determina IP n. 545 del 17 luglio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSONE 0,5 mg/g creme tubo 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9419309, intestato alla società Merck Sharp & Dohme, Lda e prodotto da Schering Plough Labo N.V. con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.R.L. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione:

«Diprosone» «0,05% crema» tubo 30 g;

codice A.I.C.: 046327021 (in base 10) 1D5T7F (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: betametasone 17,21 dipropionato 0,064g (pari a betametasone alcol 0,05 *g)*;

eccipienti: Clorocresolo, sodio fosfato monobasico diidrato, acido fosforico concentrato, vaselina bianca, paraffina liquida, Cetomacrogol 1000, alcol cetostearilico; acido fosforico concentrato e idrossido di sodio (per aggiustare il *PH)*.

Indicazioni terapeutiche:

Dermatosi sensibili ai corticosteroidi ed in particolare le forme localizzate nelle sedi a cute più sottile e delicata: Eczemi da contatto (da detersivi, da cosmetici o di natura professionale) - Eczema costituzionale - Eczemi seborroici dell'adulto e del lattante (crosta lattea) - Eczemi da stasi - Disidrosi - Pruriti generalizzati ed anogenitali - Intertrigini - Eritemi solari - Forme irritative primarie (da vegetali, da sostanze chimiche, da punture di insetti). Ulteriori indicazioni del preparato sono la psoriasi ed altre dermatosi infiammatorie profonde quali *lichen simplex* di VidalBrocq ed il *lichen ruber planus*.

Come conservare «Diprosone»: temperatura di conservazione inferiore ai 25°.

Officine di confezionamento secondario:

CIT srl - Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

De Salute S.R.L. - Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Diprosone» «0,05% crema» tubo 30 g;

codice A.I.C.: 046327021;

classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Diprosone» «0,05% crema» tubo 30 g;

codice A.I.C.: 046327021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05499

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 537 del 12 luglio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX EYE DROPS, SOLUTION 5 MG/ML dalla Grecia con numero di autorizzazione 31008/26-05-2010, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E (S.A.) - Greece e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Belgium e da Alcon Cusi S.A. Barcelona, Spain con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045629021 (in base 10) 1CJHLX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene principi attivi: 5,45 mg di Moxifloxacina cloridrato equivalente a 5 mg di Moxifloxacina base.

Ogni goccia di collirio contiene: principio attivo: 190 microgrammi di Moxifloxacina.

Eccipienti: Sodio cloruro, Acido borico, Acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*, Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta, causata da ceppi sensibili alla moxifloxacina (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio - 20090 Milano;

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045629021.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C. n. 045629021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05500

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lobivon»

Estratto determina IP n. 536 del 12 luglio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEBILET 5 MG 28 COMPRIMATE (2×14) dalla Romania con numero di autorizzazione 4457/2004/05, intestato alla società Berlin-Chemie AG (Menarini Group) e prodotto da Berlin-Chemie e da Menarini - Von Heyden Gmbh con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: LOBIVON «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 046351019 (in base 10) 1D6JPC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa di Lobivon contiene 5 mg di nebivololo (come nebivololo cloridrato): 2,5 mg di SRRR-nebivololo (o d-nebivololo) e 2,5 mg di RSSS-nebivololo (o l-nebivololo).

Eccipienti: Polisorbato 80 ipromellosa lattosio monoidrato amido di mais croscaramellosa sodica cellulosa microcristallina silice colloidale anidra magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Ipertensione. Trattamento dell'ipertensione essenziale. Scompenso cardiaco cronico. Trattamento dello scompenso cardiaco cronico stabile di grado lieve e moderato in aggiunta alle terapie standard nei pazienti anziani di età ≥ 70 anni.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 - Milano;

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lobivon «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 046351019.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Lobivon «5 mg compresse» 28 compresse.

Codice A.I.C. n. 046351019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05501

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto determina IP n. 513 del 5 luglio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TROSYD 280 mg/ml solução cutânea dal Portogallo con numero di autorizzazione 8620401, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda (PT) e prodotto da Farmasierra Manufacturing, S.L. (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions SPA con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: Trosyd «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n. 046115010 (in base 10) 1CZB62 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea per uso ungueale.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: tioconazolo 28 g;

eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi causate da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni delle unghie miste.

Conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.RL. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.P.A. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Trosyd «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n. 046115010.

Classe di rimborsabilità: Cbis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Trosyd «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Codice A.I.C. n. 046115010.

OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05502

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Quinazil», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 700/2018 del 27 luglio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: QUINAZIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 027225010 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027225034 «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027225097 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.

Procedura: nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono inoltre autorizzate le variazioni N1B/2015/5320 e N1B/2017/1845 concernenti l'aggiornamento degli stampati.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A05504

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Aspi Gola», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 722/2018 del 31 luglio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: ASPI GOLA

Confezioni:

041513 019 «0,25% collutorio» flacone da 160 ml

041513 021 «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml

041513 033 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie

041513 045 «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Procedura nazionale

con scadenza il 10 maggio 2017 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2018/206 concernente l'adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di riferimento BENACTIV GOLA.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A05505

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1696
Yen	130,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,59
Corona danese	7,4514
Lira Sterlina	0,8904
Fiorino ungherese	321,36
Zloty polacco	4,272
Nuovo leu romeno	4,624
Corona svedese	10,2995
Franco svizzero	1,1589
Corona islandese	123,4
Corona norvegese	9,538
Kuna croata	7,402
Rublo russo	73,4672
Lira turca	5,7654
Dollaro australiano	1,5767
Real brasiliano	4,4028
Dollaro canadese	1,5231
Yuan cinese	7,9519
Dollaro di Hong Kong	9,1807
Rupia indonesiana	16889,02
Shekel israeliano	4,2968
Rupia indiana	79,9705
Won sudcoreano	1307,4
Peso messicano	21,804
Ringgit malese	4,7556
Dollaro neozelandese	1,7187
Peso filippino	61,94
Dollaro di Singapore	1,5922
Baht tailandese	38,725
Rand sudafricano	15,5145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05490

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1617
Yen	129,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,589
Corona danese	7,4515
Lira Sterlina	0,89145
Fiorino ungherese	321,83
Zloty polacco	4,282
Nuovo leu romeno	4,6227

Corona svedese	10,3003
Franco svizzero	1,155
Corona islandese	124
Corona norvegese	9,546
Kuna croata	7,4068
Rublo russo	73,4819
Lira turca	5,872
Dollaro australiano	1,5781
Real brasiliano	4,3906
Dollaro canadese	1,5144
Yuan cinese	7,9518
Dollaro di Hong Kong	9,1185
Rupia indonesiana	16815,61
Shekel israeliano	4,285
Rupia indiana	79,7915
Won sudcoreano	1312,72
Peso messicano	21,7923
Ringgit malese	4,7351
Dollaro neozelandese	1,7204
Peso filippino	61,69
Dollaro di Singapore	1,5877
Baht tailandese	38,69
Rand sudafricano	15,6218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05491

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1588
Yen	129,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,657
Corona danese	7,4526
Lira Sterlina	0,8905
Fiorino ungherese	320,75
Zloty polacco	4,2612
Nuovo leu romeno	4,6202
Corona svedese	10,3193
Franco svizzero	1,1528
Corona islandese	123,6
Corona norvegese	9,541
Kuna croata	7,4068
Rublo russo	73,3448
Lira turca	5,8958
Dollaro australiano	1,5689
Real brasiliano	4,3394
Dollaro canadese	1,5085
Yuan cinese	7,9195
Dollaro di Hong Kong	9,0955
Rupia indonesiana	16760,07
Shekel israeliano	4,2798
Rupia indiana	79,512
Won sudcoreano	1303,12
Peso messicano	21,63
Ringgit malese	4,7164
Dollaro neozelandese	1,717
Peso filippino	61,503
Dollaro di Singapore	1,5838
Baht tailandese	38,547
Rand sudafricano	15,4869

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05492

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1543
Yen	128,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,65
Corona danese	7,452
Lira Sterlina	0,8928
Fiorino ungherese	320,54
Zloty polacco	4,2731
Nuovo leu romeno	4,6272
Corona svedese	10,304
Franco svizzero	1,1513
Corona islandese	123,8
Corona norvegese	9,5325
Kuna croata	7,418
Rublo russo	73,4661
Lira turca	5,9627
Dollaro australiano	1,5629

Real brasiliano	4,2788
Dollaro canadese	1,5032
Yuan cinese	7,9066
Dollaro di Hong Kong	9,0605
Rupia indonesiana	16703,00
Shekel israeliano	4,2784
Rupia indiana	79,49
Won sudcoreano	1299,27
Peso messicano	21,4484
Ringgit malese	4,709
Dollaro neozelandese	1,7154
Peso filippino	61,036
Dollaro di Singapore	1,5799
Baht tailandese	38,496
Rand sudafricano	15,4967

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05493

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1602
Yen	128,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,606
Corona danese	7,452
Lira Sterlina	0,89483
Fiorino ungherese	319,94
Zloty polacco	4,2523
Nuovo leu romeno	4,6433
Corona svedese	10,3245
Franco svizzero	1,153
Corona islandese	123,8
Corona norvegese	9,5003
Kuna croata	7,4176
Rublo russo	73,5837
Lira turca	6,1448
Dollaro australiano	1,5599
Real brasiliano	4,3051
Dollaro canadese	1,5047
Yuan cinese	7,9171
Dollaro di Hong Kong	9,1065
Rupia indonesiana	16741,69
Shekel israeliano	4,2749
Rupia indiana	79,685
Won sudcoreano	1299,37
Peso messicano	21,3613
Ringgit malese	4,7296
Dollaro neozelandese	1,7191
Peso filippino	61,279
Dollaro di Singapore	1,5822
Baht tailandese	38,519
Rand sudafricano	15,4174

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05494

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1589
Yen	128,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,578
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,90085
Fiorino ungherese	319,26
Zloty polacco	4,2597
Nuovo leu romeno	4,643
Corona svedese	10,3878
Franco svizzero	1,1544
Corona islandese	124,00
Corona norvegese	9,5303
Kuna croata	7,432
Rublo russo	75,0618
Lira turca	6,1257
Dollaro australiano	1,5647
Real brasiliano	4,3533
Dollaro canadese	1,5158
Yuan cinese	7,9231
Dollaro di Hong Kong	9,0971
Rupia indonesiana	16728,72
Shekel israeliano	4,2698
Rupia indiana	79,5295
Won sudcoreano	1298,58

Peso messicano	21,4471
Ringgit malese	4,7188
Dollaro neozelandese	1,7202
Peso filippino	61,466
Dollaro di Singapore	1,5814
Baht tailandese	38,499
Rand sudafricano	15,5607

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05495

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1593
Yen	128,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,57
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,8994
Fiorino ungherese	320,2
Zloty polacco	4,2739
Nuovo leu romeno	4,6491
Corona svedese	10,3875
Franco svizzero	1,1512
Corona islandese	124,4
Corona norvegese	9,5443
Kuna croata	7,4383
Rublo russo	76,5157
Lira turca	6,2639
Dollaro australiano	1,5626
Real brasiliano	4,3939
Dollaro canadese	1,5111
Yuan cinese	7,9053
Dollaro di Hong Kong	9,1003
Rupia indonesiana	16705,51
Shekel israeliano	4,2714
Rupia indiana	79,5825
Won sudcoreano	1298,03
Peso messicano	21,5453
Ringgit malese	4,7247
Dollaro neozelandese	1,7421
Peso filippino	61,479
Dollaro di Singapore	1,5805
Baht tailandese	38,46
Rand sudafricano	15,645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A05496

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-192) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00